

15570

*Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

di concerto con

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n. 61, così come modificata dall'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali;

VISTO il D.P.R. 25 luglio 1991, contenente modifiche di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del citato D.P.R. 25 luglio 1991 secondo cui le emissioni diffuse provenienti dai depositi di oli minerali, ivi compresi i gas liquefatti, di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'Ambiente in data 12 luglio 1990, sono autorizzate per effetto del D.P.R. medesimo;

VISTO il D.M. 5 agosto 1970, n. 9641, con il quale all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica "ENEL" è stato concesso di installare nel Comune di Cremona un deposito di oli minerali, per uso industriale della capacità complessiva di mc. 30.730, collegato, mediante due distinti oleodotti, con il deposito dello stesso Ente in Piacenza e con la raffineria di petroli della Società AMOCO nel medesimo Comune di Cremona;

VISTO il D.M. 2 febbraio 1974, n. 10651 con il quale l'ENEL è stato autorizzato a modificare la costituzione del deposito in argomento,andone la capacità complessiva pari a mc. 30.730;

VISTA la domanda in data 14 febbraio 1990 con la quale l'ENEL



ha chiesto la proroga, per anni venti, della validità della concessione relativa all'esercizio del deposito di cui trattasi;

VISTO l'attestato rilasciato dal Comune di Cremona in data 30 marzo 1992, dal quale risulta che il deposito insiste su territorio attualmente compatibile con la destinazione di piano regolatore;

CONSIDERATO che il deposito, oggetto del presente decreto, presenta emissioni atmosferiche diffuse che, pertanto, devono ritenersi autorizzate per effetto del citato D.P.R. 25 luglio 1991;

SENTITA la Commissione Interministeriale per la disciplina petrolifera nella seduta del 17 giugno 1992;

D E C R E T A

ART. 1 - La validità della concessione relativa all'esercizio del deposito per oli minerali, per uso industriale, sito in Cremona, del quale è concessionaria l'ENEL S.p.A. con i decreti citati nelle premesse, è rinnovata fino al 5 agosto 2010.

Rimane invariata la capacità del deposito con la seguente costituzione:

n. 1	serb.met.f.t.	da mc.	27.320	per olio combustibile
n. 1	"	"	3.360	per olio combustibile e/o gasolio
n. 1	"	"	40	per olio combustibile
n. 1	"	int. da mc.	3	per olio combustibile fluido
n. 1	"	"	7	per gasolio

Totale mc. 30.730

Nell'ambito del deposito risultano inoltre installati i seguenti serbatoi di servizio:


n. 1	serb.met.f.t.	da mc.	3	per olio combustibile (per accert. fiscali)
n. 1	"	int. da mc.	7	per slops (olio combustibile)
n. 1	"	f.t. da mc.	0,2	per gasolio (alimentazione diesel)

Detto deposito è collegato, mediante una tubazione del Ø di 10" 3/4 e della lunghezza di 27 km circa, con il deposito di oli minerali in Piacenza della stessa Società.

Il deposito è inoltre collegato con la raffineria di petrolio della Società TAMOIL ITALIA (ex AMOCO) di Cremona, mediante due tubazioni del Ø di 8" ciascuna, rispettivamente adibite al trasferimento di olio combustibile denso e di olio combustibile fluido o fluidissimo o gasolio.

ART. 2 - Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito ed i relativi oleodotti.

./.



Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale del Commercio e dell'Industria - Ufficio di Cremona

ART. 3 - L'ENEL S.p.A., per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1936, n. 61, citata nelle premesse. Eventuali variazioni della misura della scorta fissata da detta legge dovranno essere autorizzate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base.

ART. 4 - Restano ferri tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia ed in particolare l'obbligo di non usare macchinari od impianti che possano produrre emissioni inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/08 diverse da quelle consentite in via generalizzata dal D.P.R. 25 luglio 1991.

ART. 5 - Contro il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione o da quella in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Roma, 21 APR. 1993

IL MINISTRO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

F.to DE LUCA

F.to GUARINO

MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

La presente copia, contenente n. **3** fogli
è conforme all'originale depositato presso

Roma, 21 APR. 1993 IL FUNZIONARIO

Guarino

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

STAMPATO POLIGRAFICO E RECCA DELLO STATO